

(N. 1308)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori JANNELLI, ORCIARI e SPANO Ottavio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1985

Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — È propria delle cose umane l'imperfezione e la precarietà di esse anche quando si pensi di aver prodotto qualcosa di « definitivo », come è accaduto più volte in questo Parlamento in tema di pensionistica di guerra ed anche ultimamente con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Detto decreto, che ha rappresentato certamente un salto di qualità senza precedenti per aver stabilito un congegno di adeguamento economico più idoneo ad arginare il processo inflattivo, ha lasciato però dietro di sé degli strascichi di malcontento nelle file delle vedove e dei familiari dei grandi invalidi di guerra e, tra i grandi invalidi stessi, nelle file di quelli colpiti da una seconda superinvalidità o da altre mutilazioni aggiuntive, mentre ha lasciato nella legislazione di guerra alcuni istituti che contrastano con l'articolo 1 del testo unico n. 915 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978.

Tale articolo — ci si perdoni se lo richiamiamo alla memoria — stabilisce che la pensione di guerra ha natura risarcitoria oltre che di doverosa solidarietà, come ha recentemente ribadito la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 97 del 23 giugno 1980, e che da tale fondamentale principio, conferente alla pensionistica di guerra la caratteristica di corpo legislativo a sé stante, traggono origine e motivazione tutte le richieste contenute nel presente disegno di legge.

Tra esse la prima è quella relativa ad « un reale adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra alle variazioni del costo della vita », previa rideterminazione del trattamento pensionistico base: l'adeguamento dovrebbe essere, invero, quantomeno pari al tasso degli aumenti salariali rilevato annualmente dall'ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Non vi è dubbio, infatti, che il tratto peculiare dell'atto risarcito è, da un lato,

quello di assicurare un trattamento economico proporzionato al danno subito e dall'altro di mantenere costante nel tempo il valore reale in termini economici del trattamento stesso.

La soluzione prevista al riguardo dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 appare idonea ma non sufficiente a salvaguardare questo secondo aspetto.

Essa, invero, pur avendo notevolmente migliorato il meccanismo introdotto dall'articolo 75 del testo unico del 1978, ha comportato, ad esempio, per ciascuno degli anni 1982-1983 un aumento limitato all'11 per cento del trattamento economico globale goduto dall'invalido al 31 dicembre 1981 a fronte di un incremento dell'indice di svalutazione pari al 22 per cento per il 1981 e al 16,2-16,4 per cento (dati ISTAT) riscontrato nel 1982.

Come logica quanto iniqua conseguenza di tutto ciò i pensionati, e in particolare i grandi invalidi, si sono visti ancora una volta colpiti dal fenomeno inflazionistico in modo piuttosto consistente per il 1981 e per il 1982 e lo sono stati, pur se in misura minore, anche negli anni successivi fino a cumulare una perdita complessiva pari al 26,6 per cento e oltre se si considera che la base di calcolo è stata sempre al 31 dicembre 1981 quella riferita ai trattamenti goduti.

V'è poi da porre in rilievo che, sempre con l'articolo 1 di detto decreto del Presidente della Repubblica, si è soppressa l'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e si è congelata a favore soltanto di coloro che già ne godevano alla data del 31 dicembre 1981 sanzionando così una ingiusta differenza di trattamento economico nell'ambito di una stessa categoria di pensionati.

Il meccanismo di adeguamento economico stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 deve essere quindi, in ossequio al richiamato principio del risarcimento del danno, tale da garantire nel tempo il valore reale del trattamento pensionistico dopo avere eliminato contestualmente le differenze di trattamento economi-

co che attualmente si verificano nell'ambito di una medesima categoria.

Importante ed urgente si presenta, altresì, la necessità di rideterminare i trattamenti alle vedove e agli orfani di grandi invalidi.

Anche in questo settore le norme previste dal vigente testo unico, modificate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1981, si sono dimostrate del tutto insufficienti a garantire un trattamento equo e dignitoso specie alle vedove che per decenni tanto hanno sacrificato a fianco dei propri mariti gravemente colpiti dalle conseguenze della guerra mentre sarebbe giusto, oltre che umano, stabilire una reversibilità anche per quel familiare che, al grande invalido celibe o rimasto vedovo, ha riservato in vita una pari amorevole assistenza.

Non è infatti assolutamente giustificabile, onorevoli colleghi, sotto il profilo giuridico e morale che la vedova di un grande invalido si trovi ad affrontare le dure necessità quotidiane, spesso aggravate dall'avanzata età, con la sola pensione reversibile di guerra che ammonta a circa lire 323.000.

Criteri di equità e di coerenza giuridica impongono di arrestare, o meglio di invertire la tendenza a stabilire un rapporto percentuale del trattamento economico per assegni accessori dovuti alle varie lettere di superinvalidità poichè è noto che, nel risalire i vari gradi della scala delle superinvalidità, le condizioni fisiche e psichiche del soggetto, specie di quello con altra superinvalidità, peggiorano in progressione geometrica se non addirittura esponenziale.

Infine, con la reiterata richiesta di riesame di alcune questioni di rilievo medico-legale si tende a porre rimedio, sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche, a determinate carenze dell'attuale legislazione ed in particolare si mira ad ottenere:

a) la rivalutazione degli importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di attuare il pieno risarcimento per le più gravi mutilazioni e infermità tenuto conto delle molteplici difficoltà di ordine pratico che da esse derivano; l'istituzio-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne di un assegno speciale, a titolo di integrazione della superinvalidità a risarcimento della perdita delle capacità espressivo-ricettive-sensoriali;

b) la revisione e la rideterminazione degli assegni per cumulo di infermità in relazione agli importi previsti per le medesime infermità considerate a sè stanti;

c) l'istituzione di un apposito assegno per il maggior danno derivante dalla perdita totale o parziale di funzione organica avente rapporto sinergico o che svolga funzione vicariante rispetto ad una superinvalidità della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre, 1981, n. 834;

d) la rideterminazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di assicurare, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla suddetta tabella *E*, la

rispondenza della detta indennità agli effettivi costi da sostenere per un'assistenza continuativa e specialistica in relazione alle peculiarità delle diverse invalidità di guerra.

Onorevoli senatori, la complessità della materia pensionistica di guerra, che ha suggerito a noi di delegare il Governo ad approntare gli ultimi due provvedimenti legislativi, ci spinge ora a proporre un'ulteriore delega governativa e a chiedere il vostro consenso con l'auspicio che essa riesca a raggiungere la meta di apportare miglioramenti significativi a tutti i mutilati e invalidi di guerra e in particolare alle benemerite categorie dei grandi invalidi e dei loro familiari che ansiosamente li attendono da diversi anni.

All'uopo, com'è noto, con l'ultima legge finanziaria è stata stanziata la somma di lire 227 miliardi che, seppure inadeguata, dovrà essere distribuita. Provvedere è nostro obbligo morale, ispirandoci ai principi di giustizia ampiamente illustrati nel presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1985, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, disposizioni aventi valore di legge intese ad apportare criteri migliorativi nei trattamenti pensionistici di guerra stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, anche mediante l'introduzione di nuovi istituti, al fine di realizzare:

a) un reale adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra alle variazioni del costo della vita, che sia atto a conservare il potere di acquisto, mediante la piena adozione dei criteri sanciti con l'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la rideterminazione degli importi di cui alle tabelle C, G, M ed S annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, da realizzarsi in tre esercizi finanziari, al fine di pervenire alla graduale parificazione del trattamento pensionistico base di prima categoria alla retribuzione media corrisposta ai dipendenti dell'industria;

c) la rivalutazione degli importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di attuare il pieno risarcimento per le più grandi mutilazioni e infermità tenuto conto delle molteplici difficoltà di ordine pratico che da esse derivano; l'istituzione di un assegno speciale, a titolo di integrazio-

ne della superinvalidità a risarcimento della perdita totale delle capacità espressivo-ricettive-sensoriali;

d) la revisione e la rideterminazione degli assegni per un cumulo di infermità in misura superiore agli importi previsti per le medesime infermità considerate a sè stanti;

e) il riconoscimento del diritto al risarcimento per il maggior danno causato dalla perdita totale o parziale di funzione organica avente rapporto sinergico o che svolga funzione vicariante rispetto ad una superinvalidità della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, mediante l'istituzione di un apposito assegno;

f) la rideterminazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, allo scopo di garantire, nei confronti degli invalidi affetti dalle più gravi infermità o mutilazioni previste dalla suddetta tabella *E*, e con speciale riguardo ai casi di coesistenza di due o più superinvalidità, la rispondenza della detta indennità agli effettivi costi da sostenere per una assistenza continuativa e specialistica in relazione alle peculiarità delle diverse invalidità di guerra;

g) la rideterminazione dell'assegno supplementare di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a favore delle vedove del grande invalido, o del familiare che lo abbia assistito, e degli orfani, da rapportarsi all'80 per cento dell'assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica.

Un trattamento di pari percentuale riferito alla lettera *H* della tabella *E* compete altresì alle vedove di guerra nel caso di comprovate esigenze di personali prestazioni assistenziali esercitate nei confronti del figlio orfano di guerra totalmente inabile;

h) la revisione degli istituti giuridici non strettamente aderenti ai principi statuiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della

Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che definisce la natura della pensione di guerra;

i) l'introduzione nella legislazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di normative intese a disciplinare i diritti degli invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti non strettamente pensionistici.

Art. 2.

(Decorrenza dei termini)

I benefici da accordarsi in relazione ai criteri direttivi di cui alla presente legge avranno decorrenza dal 1 gennaio 1985.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.